



NUOVA EMERGENZA ECONOMIA



FidiToscana
Motore di imprese

“GARANZIA PER LA LIQUIDITA' E PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE”

BENEFICIARI	<p>Possono accedere alla garanzia le piccole e medie imprese¹, che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. siano iscritte nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio;2. non siano in difficoltà²; <p>Fatta eccezione per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi, deve essere altresì rispettato il seguente parametro:</p> <p>patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare ridotto degli eventuali prelevamenti di questi ultimi;</p> <p>Le imprese devono comunque essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane (cioè con una consistenza patrimoniale, una redditività e una capacità gestionale capace di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la presente garanzia).</p>
SETTORI AMMISSIBILI	<p>Tutti eccetto il settore agricolo. Sono fatte salve specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla normativa comunitaria.</p>
OPERAZIONI GARANTIBILI	<p>Le garanzie sono concesse su finanziamenti, anche sotto forma di locazione finanziaria, alle PMI per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. investimenti da effettuare ovvero già effettuati entro e non oltre i dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia; <i>sono ammissibili esclusivamente gli investimenti in Toscana</i>;2. liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale. I finanziamenti per liquidità aziendale sono concessi alle sole imprese aventi sede legale in Toscana che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia abbiano iniziato la propria attività da almeno ventiquattro mesi. Per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte della PMI della prima fattura. <p>Non sono ammissibili i finanziamenti finalizzati alla liquidazione di soci dell'impresa, all'acquisto di quote e partecipazioni, a finanziare imprese collegate o partecipate.</p> <p>Sono ammissibili finanziamenti finalizzati a:</p> <ol style="list-style-type: none">a) acquisto di scorte o di altre fornitureb) consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine concessi sotto qualsiasi forma tecnica da istituti di credito diversi da quello finanziatore;c) finalizzati al reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati nell'ultimo triennio;d) finalizzati al rifinanziamento volto a estinguere finanziamenti a medio e lungo termine già erogati da istituti di credito diversi da quello finanziatore;e) sostegno all'occupazione, inteso come copertura del costo complessivo del lavoro

¹ che soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008 e quella prevista dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.4.2005 pubblicato sulla GURI n.238 del 12.10.2005

² ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02)

	<p>dipendente che l'impresa sosterrà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa si impegni a mantenere in attività nei successivi 12 mesi lo stesso numero di unità lavorative;</p> <p>f) ripristino della liquidità delle imprese che vantano crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche; - verso le imprese dell'industria ferroviaria o verso imprese fornitrici dell'industria ferroviaria. <p>g) ripristino della liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi</p> <p>h) per garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi che si sono abbattuti in Toscana.</p>
DURATA FINANZIAMENTO	<p><i>liquidità:</i> a) 60 mesi oltre ad un eventuale preammortamento tecnico; b) 24 mesi per i finanziamenti di importo non superiore al 25% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato</p> <p><i>investimenti:</i> durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi oltre un eventuale preammortamento tecnico ed un pre-ammortamento massimo di 12 mesi.</p>
MISURA DELLA GARANZIA	<p>La garanzia rilasciata è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 80% dell'importo di ciascun finanziamento o locazione finanziaria.</p> <p>L'importo massimo garantito è fissato in Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per singola impresa. Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti dalla Misura. L'importo massimo garantito è elevabile fino a € 700.000,00 (euro settecentomila/00) in caso di finanziamenti o operazioni di locazione finanziaria per investimenti.</p>
GARANZIE ACCESSORIE	Sui finanziamenti garantiti dalla presente Misura non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.
TASSO DI INTERESSE	I tassi sono quelli previsti dal Protocollo di Intesa "Nuovi impegni per Emergenza Economia" (www.fiditoscana.it).
COSTO DELLA GARANZIA	<p>Il costo della garanzia a carico delle imprese è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>liquidità:</i> <ul style="list-style-type: none"> 0,8% per un finanziamento a 2 anni; 1,6% per un finanziamento a 5 anni; ✓ <i>investimenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1,6% per un finanziamento a 5 anni; 1,9% per un finanziamento a 6 anni; 2,2% per i finanziamenti a 7, 8, 9, 10 anni;
PRIORITÀ DI DELIBERA	Le richieste di garanzia relative a finanziamenti di importo non superiore a E. 50.000,00 sono deliberate con priorità rispetto alle altre domande, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della Misura.
EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	<p>I finanziamenti devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle PMI entro il termine di quattro mesi dalla delibera di ammissione alla garanzia. Tale termine è esteso a 12 mesi nel caso di <u>finanziamenti finalizzati a investimenti</u>.</p> <p>Fidi Toscana può concedere una sola proroga del termine dell'erogazione della durata massima di un mese, a condizione che sia richiesta dai soggetti finanziatori o dalla PMI prima della scadenza.</p>

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE RIPORTATA SU www.fiditoscana.it